

**REGIONE PUGLIA**  
*Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici - Difesa del Suolo - Risorse Naturali*  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Ufficio amministrativo**

Prot. n. 3293

Bari, li 16 febbraio 2005

Alle Amministrazioni ed Enti  
Operanti nel territorio della  
Regione Puglia  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Normativa regionale in materia di lavori pubblici – Circolare esplicativa.

Con legge regionale 25 ottobre 2004 n. 16 sono state apportate modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici", in quanto nel corso dell'applicazione di quest'ultima è emersa, tra l'altro, la necessità di apportare al criterio attualmente utilizzato per l'individuazione della soglia di anomalia (art. 21, comma 1 bis, della legge 109/94 e s.m.i.), modifiche o cambiamenti aventi la funzione di rendere più difficoltose le manovre distorsive volte ad alterare artificiosamente la media dei ribassi.

Infatti, l'esigenza dell'Amministrazione di aggiudicare, come previsto dalla disciplina comunitaria nonché dalla legge statale e regionale, l'appalto al prezzo più basso, non sempre consente di perseguire la preminente finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento delle prestazioni contrattuali.

In caso di offerta anomala, infatti, solo apparentemente il minor prezzo risulta conveniente, poiché in realtà, in forza dell'eccessivo ribasso, possono venire compromesse alcune componenti del contratto, quali, ad esempio, la qualità del prodotto offerto e la corretta esecuzione della prestazione.

L'appalto deve, invece, essere affidato a soggetti che presentino offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate, sotto il profilo economico, all'insieme dei costi, rischi ed oneri che il soddisfacimento della prestazione comporta a carico dell'appaltatore.

Al riguardo, il legislatore regionale, pur ritenendo che il criterio per l'individuazione della soglia di anomalia previsto dalla normativa nazionale e recepito da quella regionale confermi la propria validità dal momento che sembra essere il più aderente al mercato e comunque già ampiamente sperimentato dalle stazioni appaltanti, ha, sia pure non espressamente, individuato nel sistema di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari il "mezzo" per pervenire ad una offerta formulata dalle imprese dopo una attenta valutazione dei prezzi delle varie categorie di lavori da appaltarsi.

Infatti con l'art. 17 bis, dopo aver richiamato la disciplina dettata dall'art. 90 del d.P.R. n. 554/1999, ha previsto, nel caso di affidamento di lavori, finanziati anche parzialmente dalla Regione, di importo inferiore a 5.000.000 di Euro, che le ditte concorrenti, *"ove il ribasso ecceda il quinto dell'importo a base di gara"* corredino la propria offerta economica *"con le giustificazioni sugli elementi costitutivi della stessa in relazione a ciascun prezzo unitario inferiore di oltre un quinto a quello di progetto, nonché con la relativa analisi economica."*

Ne consegue che nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari la stazione appaltante deve mettere a disposizione il computo metrico estimativo in quanto esso costituisce l'indispensabile strumento di raffronto unitario e parametro soggettivo di una valida verifica di congruità dell'offerta.

A tale riguardo si può affermare che in presenza di una normativa in materia, sia comunitaria che statale o regionale, improntata alla più ampia trasparenza e partecipazione, con il solo limite del rispetto delle pari opportunità per i concorrenti, non vi è ragione alcuna affinché il computo metrico estimativo sia sottratto alla visione da parte dei concorrenti.

Va da sé che il computo metrico estimativo, ancorché estraneo al contratto, è parte integrante del progetto approvato con deliberazione o con determinazione dirigenziale e pertanto pubblico per definizione; quindi disponibile in libera visione a tutti e a maggior ragione a chiunque ne abbia interesse così come ai concorrenti.

Per la maggiore tranquillità delle stazioni appaltanti si potrà ribadire espressamente, all'interno del capitolato speciale, che le quantità ed i prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo non hanno alcuna influenza o rilevanza contrattuale.

Si coglie l'occasione per comunicare che si sta procedendo alla redazione del prezzario regionale previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 13/2001.

Al fine di assicurare maggior speditezza nelle gare "minori" e senza pregiudicare, tuttavia, i principi di concorrenza e trasparenza delle procedure, il legislatore regionale ha, altresì, ritenuto opportuno rendere obbligatorio, per l'affidamento di contratti di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro, l'utilizzo dell'istituto della licitazione privata semplificata, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18.

L'art. 17 *ter* oltre ad affermare il predetto obbligo, detta le modalità per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata.

La norma prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, entro il 31 dicembre di ogni anno approvano e pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet regionale e all'albo della stazione appaltante, *"l'elenco dei lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata."*

In mancanza di apposita norma transitoria, si precisa che in sede di prima applicazione e considerando gli obblighi imposti dal legislatore nazionale agli Enti Locali in ordine alla data di approvazione del bilancio di previsione e dell'allegato piano triennale, l'obbligo di procedere mediante licitazione privata semplificata deve intendersi posticipato all'esercizio finanziario 2006; ciò anche per consentire una uniformità temporale di applicazione, nonché per fronteggiare eventuali esigenze sopravvenute.

Relativamente alla previsione normativa secondo la quale l'affidamento a mezzo licitazione privata semplificata *"può essere esperita"* anche per lavori non inseriti nell'elenco, si precisa e si chiarisce che per lavori da realizzare a seguito di una esigenza sopravvenuta non sussiste l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 17 *ter*.

Nel caso in cui si dovesse, tuttavia, decidere per l'affidamento a mezzo di licitazione privata semplificata *"il bando di gara"* o più propriamente il relativo avviso *"deve prevedere un adeguato termine"*

*per consentire alle imprese di richiedere l'inserimento nell'elenco", ossia l'inserimento nell'elenco delle imprese che hanno presentato domanda per essere invitate alle singole licitazioni private.*

Si richiama l'attenzione sulla necessità che l'avviso contenente *"l'elenco dei lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata"* deve riportare l'indicazione del termine entro il quale le ditte devono presentare domanda per l'iscrizione a ciascuna categoria di lavori da eseguire.

Si chiarisce a tale riguardo che la procedura della singola gara non è originata da un bando ma dall'invito diretto così come prevedeva il "Regolamento sulla contabilità generale dello Stato" (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 89, comma 1, lett. a) e b).

Infatti, sulla base delle domande pervenute viene compilato, come si è innanzi accennato, un elenco dei soggetti da invitare alle singole licitazioni private tenendo conto della categoria e classifica di lavori.

Pur nel silenzio della nuova procedura, resta confermato il limite del numero delle amministrazioni (trenta), previsto dalla legislazione nazionale, alle quali presentare istanza.

Si precisa, infine, che la esclusione dai sorteggi prevista dal punto 7 dell'art. 17 *ter* trova applicazione nei confronti delle imprese invitate; a nulla rileva se l'impresa invitata abbia poi presentato o meno offerta.

Per quanto attiene, infine, l'affidamento a trattativa privata, si chiarisce che questo è consentito per opere e/o lavori pubblici qualora l'importo presunto di realizzazione non superi euro 200 mila.

Al di sopra di tale soglia, è possibile l'affidamento a trattativa privata solo qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa statale.

In particolare: per lavori di importo complessivo compreso tra oltre 200.000 euro e 300.000 euro *"nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827"*; per lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 24 della legge 109/94 e s.m.i.; appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
f.to Dott. Ing. Armando SERRA

L'ASSESSORE REGIONALE AI LL.PP.  
f.to: Avv. Mario CARRIERI